



Decreto federale concernente l'acquisto di materiale dell'esercito 2021

del 23 settembre 2021

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 17 febbraio 2021² sull'esercito 2021,

decreta:

Art. 1 Principio

Gli acquisti di materiale dell'esercito 2021 sono approvati.

Art. 2 Stanziamento di crediti d'impegno

Sono stanziati i seguenti crediti d'impegno:

	mio. fr.
a. Progettazione, collaudo e preparazione dell'acquisto 2021	150
b. Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento 2021	450
c. Munizioni d'istruzione e gestione delle munizioni 2021	172

Art. 3 Trasferimenti tra i crediti d'impegno

¹ Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) è autorizzato a procedere a trasferimenti tra i crediti d'impegno.

² Mediante trasferimenti di crediti, i singoli crediti d'impegno possono essere aumentati del 5 per cento al massimo.

Art. 4 Delega della facoltà di specificazione

La facoltà di specificazione per i crediti d'impegno è delegata al DDPS.

¹ RS 101

² FF 2021 372

Art. 5 Disposizione finale

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio nazionale, 8 giugno 2021

Il presidente: Andreas Aebi

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 23 settembre 2021

Il presidente: Alex Kuprecht

La segretaria: Martina Buol